

ti, succedute, sinistri e rate di rendita provate nel periodo considerato, nonché delle tasse riguardanti la gestione provvisoria del portafoglio, delle commissioni di gestione e di incasso nella misura sopra indicata, e delle quote di provvigione di acquisto sugli incassi di primo anno per la parte corrispondente alla cessione legale del 1/10%.

Art. 8°

Entro sei mesi dell'effettiva data della cessione, l'Istituto darà alla Compagnia il suo bilancio relativamente ai bilanci ed ai conti che gli saranno stati comunicati; un errore materiale potrà essere però rilevato e corretto entro 3 anni dalla data effettiva della cessione.

Art. 9°

Nessun compenso per eventuali danni risultanti dalla cessione sarà dovuto in nessun caso dall'Istituto al personale della Compagnia.

Torino ed ufficio dell'Istituto le spese di stipulazione e registro, e quelle dell'atto di cessione e quelle event-